



PROVINCIA
MONZA BRIANZA

SETTORE TERRITORIO E AMBIENTE

Decreto Dirigenziale

Raccolta generale n. 2759 del 07-11-2024

Oggetto: VALUTAZIONE DI INCIDENZA DELLA RICHIESTA DI PERMESSO DI COSTRUIRE IN DEROGA PRESENTATA DALLA SOCIETÀ CASPANI SRL PER INTERVENTO DI DELOCALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ PRODUTTIVA CON SEDE IN MACHERIO NEL COMUNE DI BIASSONO, AI SENSI DELL'ART. 25, COMMA 8-SEPTIES DELLA LR12/2005 SUI SITI DELLA RETE NATURA 2000 ZONA SPECIALE DI CONSERVAZIONE ZSC IT205003 "VALLE DEL RIO PEGORINO" E ZONA SPECIALE DI CONSERVAZIONE ZSC IT205004 "VALLE DEL RIO CANTALUPO"

Visto il Decreto del Presidente n. 18 del 30/05/2024 ad oggetto □ “Conferimento incarico dirigenziale all'ing. Fabio Fabbri quale Direttore del Settore Territorio e Ambiente”.

1. CARATTERISTICHE PRINCIPALI - PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO

Con DGC n. 139 del 10/09/2024, la Giunta Comunale ha dato avvio al procedimento di Verifica di assoggettabilità alla VAS integrata con la Valutazione di incidenza relativa alla richiesta di permesso di costruire in deroga per l'intervento edilizio di delocalizzazione di attività produttiva ai sensi dell'art. 25 comma 8-septies della L.R. 12/2005, *“dato atto che:*

- *l'intervento si rende necessario per consentire la realizzazione dell'Autostrada Pedemontana il cui tracciato insiste sull'area produttiva di Macherio da delocalizzare;*
- *l'intervento consiste nella demolizione dei capannoni dell'unità produttiva sita in Via S. Ambrogio in Macherio e nella loro ricostruzione, con diversa sagoma e sedime, su terreno libero in Via Trento e Trieste nel Comune di Biassono, nelle vicinanze del cimitero comunale ed a confine con il Comune di Lissone”;*

nell'ambito della procedura di Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) il Comune di Biassono ha riconosciuto la necessità di attivare la procedura di Valutazione di Incidenza in relazione alla Zona Speciale di Conservazione ZSC IT205003 “Valle del Rio Pegorino” e della Zona Speciale di Conservazione ZSC IT205004 “Valle del Rio Cantalupo”, entrambe esterne all'ambito di intervento, e agli elementi della Rete Ecologica Regionale compresi all'interno del territorio comunale e inclusi nel Parco Regionale della Valle del Lambro (Ente Gestore delle ZSC);

con nota prot. prov. n. 49706 del 04/10/2024 è pervenuto agli atti di Provincia l'avviso di messa a disposizione del Rapporto Preliminare ai fini della Verifica di assoggettabilità a VAS della richiesta di permesso di costruire in deroga unitamente allo Studio di Incidenza;

l'art. 25-bis, comma 5, della L.R. 30/11/1983 n. 86 ha stabilito che le Province:

“a) effettuano la valutazione di incidenza di tutti gli atti del piano di governo del territorio e sue varianti, anteriormente all'adozione del piano, verificandola ed eventualmente aggiornandola in sede di parere motivato finale di valutazione ambientale strategica (VAS);

b) effettuano la valutazione di incidenza dei piani attuativi relativi ai piani di governo del territorio non già assoggettati a valutazione di incidenza, nonché degli altri piani di livello comunale i cui interventi non siano già previsti nei piani di governo del territorio, che interessano aree comprese e contermini a SIC, ZSC e ZPS;

b bis) effettuano la valutazione di incidenza delle trasformazioni urbanistico-territoriali previste negli accordi di programma di cui all'articolo 7, comma 3 bis, della legge regionale 29 novembre 2019, n. 19 (Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale), come modificata dalla legge regionale recante (Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2024);

c) definiscono intese con le province confinanti per la gestione dei siti di Rete Natura 2000 e delle aree protette regionali contermini di loro competenza”.

2. MOTIVAZIONE

La valutazione di incidenza degli atti di pianificazione viene espressa dalla Provincia, previo parere di competenza dell'Ente gestore dei Siti della Rete Natura 2000 (Zone speciali di Conservazione) che, nel caso specifico, è il Parco Regionale della Valle del Lambro;

con nota prot. prov. n. 49710 del 04/10/2024 il Comune ha provveduto a trasmettere istanza al fine di attivare la procedura di Valutazione di Incidenza presso la Provincia e il Parco Regionale della Valle Lambro; quest'ultimo, infatti, in qualità di Ente gestore delle ZSC della Rete Natura 2000 interessate, deve rendere un parere obbligatorio di cui la Provincia a sua volta deve tenere conto per l'emissione del proprio Decreto, teso a stabilire se la richiesta di permesso di costruire in deroga riferito alla delocalizzazione di attività produttiva possa determinare incidenze significative sui siti della Rete Natura 2000, pregiudicando il mantenimento dell'integrità degli stessi con particolare riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie;

con nota prot. prov. n. 54109 del 28/10/2024 è pervenuto alla Provincia il parere di competenza del Parco Regionale della Valle del Lambro, Ente gestore delle Zona Speciale di Conservazione ZSC IT205003 “Valle del Rio Pegorino” e la Zona Speciale di Conservazione ZSC IT205004 “Valle del Rio Cantalupo”, ai sensi della Direttiva Habitat 92/43/CEE e dell'Allegato C della DGR 7/14106;

con il citato provvedimento il Parco Regionale della Valle del Lambro ha determinato di esprimere “*ai sensi della D.g.r. n. 4488 del 2021 e successive modificazioni, Valutazione d’Incidenza favorevole, ovvero assenza di effetti negativi sull’integrità delle ZSC IT2050003 “Valle del Rio Pegorino” e la ZSC IT2050004 “Valle del Rio Cantalupo” relativa all’intervento edilizio di delocalizzazione di attività produttiva in Comune di Biassono (MB) dalla società Caspani srl con le seguenti prescrizioni:*

1. *l’area per il mantenimento della continuità ecologica posta a ovest del nuovo corpo di fabbrica dovrà essere esterna alle recinzioni previste al fine di garantire la funzione connettività ecologica dell’area verde”;*

la documentazione presenta i contenuti idonei a consentire la Valutazione da parte dell’ufficio competente del Settore Territorio e Ambiente, al fine di determinare se l’intervento edilizio di delocalizzazione di attività produttiva di cui al permesso di costruire in deroga, possa o meno generare incidenze dirette, indirette, e/o cumulative sull’integrità dei siti della Rete Natura 2000, ai sensi della vigente normativa in materia;

gli esiti delle valutazioni, condotte e contenute nella Relazione istruttoria, allegato sub.A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, evidenziano che la realizzazione di nuovo insediamento produttivo proposto dalla società Caspani srl in Comune di Biassono non determina incidenze significative sulle richiamate Zona Speciale di Conservazione della Rete Natura 2000, e non pregiudica il mantenimento dell’integrità degli stessi con particolare riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie, a condizione che vengano ottemperate alcune prescrizioni;

la stessa realizzazione di nuovo insediamento produttivo proposto dalla società Caspani srl non determina interferenze con gli elementi della Rete Ecologica Regionale e della Rete Ecologica Provinciale, funzionali alla connettività dei siti appartenenti alla Rete Natura 2000.

3. RICHIAMI NORMATIVI

La Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

l’art.107 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

l’art.1, comma 55 della Legge 7/04/2014, n. 56 s.m.i. “*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*”;

Gli art. 35 e 37 dello Statuto della Provincia di Monza e della Brianza, approvato con atto dell’Assemblea dei Sindaci n. 1 del 30/12/2014;

Regolamento UE 679/2016, D.Lgs n. 196/2003, come modificato ed integrato dal D.Lgs n. 101/2018; la Direttiva Comunitaria 79/409/CEE del 2/04/1979 (c.d. Direttiva “Uccelli”), concernente la conservazione degli uccelli selvatici e suo aggiornamento 2009/147/CE del 30/11/2009;

la Direttiva Comunitaria 92/43/CEE del 21/05/1992 (c.d. Direttiva “Habitat”), relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

il DPR 8/9/1997, n. 357 “*Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche*”, e s.m.i.;

il DPR 12/3/2003, n. 120 “*Regolamento recante modifiche e integrazioni al Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche*”;

le Linee Guida nazionali per la Valutazione di incidenza (VIncA) pubblicate sulla GURI – S.G. n. 303 del 28/12/2019;

l’art. 25-bis, comma 5 a) della L.R. 30/11/1983 n. 86 “*Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale*”;

l’art. 6, comma 1, lett. k) della L.R. 4/8/ 2011, n. 12 “*Nuova organizzazione degli enti gestori delle aree regionali protette e modifiche alle leggi regionali 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale) e 16 luglio*

2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi)”;

la DGR 8/8515 del 26/11/2008 “Rete ecologica regionale e programmazione territoriale degli Enti locali”;

la DGR 8/10962 del 30/12/2009 “Rete ecologica regionale: approvazione degli elaborati finali, comprensivi del settore Alpi e Prealpi”;

il Comunicato Regionale n. 25 del 27/02/2012, recante “*istruzioni per la pianificazione locale della Rer*”;

la DGR 29/03/2021, n. IX/4488 “*Armonizzazione e semplificazione dei procedimenti relativi all’applicazione della valutazione di incidenza per il recepimento delle Linee guida nazionali oggetto dell’Intesa sancita il 28/11/2019 tra il governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano*”;

la DGR 16/11/2021, n. XI/5523 “*Aggiornamento delle disposizioni di cui alla d.g.r. 29 marzo 2021 - n. XI/4488 «Armonizzazione e semplificazione dei procedimenti relativi all’applicazione della valutazione di incidenza per il recepimento delle linee guida nazionali oggetto dell’intesa sancita il 28 novembre 2019 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano»*”;

4. PRECEDENTI

la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 40 del 21.12.2023 “Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026. Approvazione”;

la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 41 del 21.12.2023 “Bilancio di previsione 2024-2026. Approvazione”;

il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 9 del 18.01.2024, ad oggetto “Piano esecutivo di gestione (PEG) 2024. Approvazione”;

il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 32 dell’08.02.2024, ad oggetto “Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Provincia di Monza e della Brianza 2024-2026. Approvazione”;

DECRETA

1. di esprimere **parere positivo di valutazione di incidenza, in quanto** - sulla base delle informazioni acquisite, degli esiti della Relazione istruttoria, allegato sub.A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, nonché del parere di competenza reso dal Parco Regionale della Valle del Lambro ai sensi della Direttiva Habitat 92/43/CEE e dell’Allegato C della DGR 7/14106 (prot. prov. n. 54109 del 28/10/2024) - si può concludere in maniera oggettiva che **la realizzazione del nuovo insediamento produttivo proposto dalla società Caspani srl nel Comune di Biassono, oggetto della richiesta di permesso di costruire in deroga ai sensi dell’art. 25 comma 8-septies della L.R. 12/2005, non determina incidenze significative sulla Zona Speciale di Conservazione ZSC IT205003 “Valle del Rio Pegorino” e sulla Zona Speciale di Conservazione ZSC IT205004 “Valle del Rio Cantalupo” della Rete Natura 2000, ovvero non pregiudica il mantenimento dell’integrità delle stesse con particolare riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie, e non costituisce interferenza con gli elementi della Rete Ecologica Regionale e della Rete Ecologica Provinciale, funzionali alla connettività dei siti appartenenti alla Rete Natura 2000, a condizione che vengano ottemperate le seguenti prescrizioni:**

- l’area per il mantenimento della continuità ecologica posta a ovest del nuovo corpo di fabbrica dovrà essere esterna alle recinzioni previste al fine di garantire la funzione connettività ecologica dell’area verde;
- in fase attuativa degli interventi siano adottate misure di mitigazione e di compensazione ambientale, finalizzate a generare opportunità di connessione ecologica, assumendo a riferimento quanto definito in materia di unità ecosistemiche polivalenti nell’ambito della Rete Ecologica Regionale (DGR 8515/2008 e DGR 10962/2009) e dalle Condizioni d’obbligo di cui all’Allegato D alla DGR 4488/2021 e s.m.i..

2. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Biassono e al Parco Regionale della Valle del Lambro;

3. di prescrivere al Comune di Biassono l’assunzione degli esiti del presente provvedimento nell’ambito del

Decreto di non assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica e nella deliberazione di Consiglio Comunale relativa al permesso di costruire in deroga agli strumenti di pianificazione comunale;

4. di rendere disponibile l'intera documentazione relativa alla presente procedura sul portale regionale SIVIC - Sistema informativo per la valutazione d'incidenza ambientale;
5. di stabilire che il presente atto non è soggetto all'obbligo della pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013.

IL DIRETTORE
ING. FABIO FABBRI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



Valutazione di Incidenza della richiesta di Permesso di costruire in deroga presentata dalla società Caspani srl per intervento di delocalizzazione di attività produttiva con sede in Macherio nel comune di Biassono, ai sensi dell'art. 25, comma 8-septies della LR12/2005.

Zona Speciale di Conservazione ZSC IT205003 "Valle del Rio Pegorino" e Zona Speciale di Conservazione ZSC IT205004 "Valle del Rio Cantalupo"

Premessa

Il Pgt del Comune di Biassono è stato approvato con DCC n. 31 del 27/09/2012, efficace dal 30/01/2013 mediante pubblicazione sul B.U.R.L., Serie avvisi e concorsi n. 5; la validità del Documento di Piano è stata prorogata con DCC n. 4 del 29/01/2018, ai sensi dell'art. 5 comma 5 della L.R. 31/2014 e s.m.i.

Con successiva Deliberazione n. 23 del 25.06.2024 il Consiglio Comunale ha adottato la variante generale al P.G.T. e la revisione del Regolamento Edilizio che sono in fase di pubblicazione

Con DGC n. 139 del 10/09/2024, la Giunta Comunale ha dato avvio al procedimento di Verifica di assoggettabilità alla VAS integrata con la Valutazione di incidenza relativa alla richiesta di permesso di costruire in deroga per l'intervento edilizio di delocalizzazione di attività produttiva ai sensi dell'art. 25 comma 8-septies della L.R. 12/2005, "dato atto che:

- *l'intervento si rende necessario per consentire la realizzazione dell'Autostrada Pedemontana il cui tracciato insiste sull'area produttiva di Macherio da delocalizzare;*
- *l'intervento consiste nella demolizione dei capannoni dell'unità produttiva sita in Via S. Ambrogio in Macherio e nella loro ricostruzione, con diversa sagoma e sedime, su terreno libero in Via Trento e Trieste nel Comune di Biassono, nelle vicinanze del cimitero comunale ed a confine con il Comune di Lissona".*

Con nota prot. prov. n. 49706 del 04/10/2024 è pervenuto agli atti di Provincia l'avviso di messa a disposizione del Rapporto Preliminare ai fini della Verifica di assoggettabilità a VAS della richiesta di permesso di costruire in deroga.

Con successiva nota prot. prov. n. 49710 del 04/10/2024 il Comune ha provveduto a trasmettere istanza al fine di attivare la procedura di Valutazione di Incidenza presso la Provincia e il Parco Regionale della Valle Lambro; quest'ultimo, infatti, in qualità di Ente gestore delle ZSC della Rete Natura 2000 interessate, deve rendere un parere obbligatorio di cui la Provincia a sua volta deve tenere conto per l'emissione del proprio Decreto.

Con nota prot. prov. n. 54109 del 28/10/2024 il Parco Regionale della Valle del Lambro ha espresso il proprio parere di competenza in merito alla Valutazione di incidenza della richiesta di permesso di costruire in deroga per la delocalizzazione di attività produttiva con sede in Macherio nel comune di Biassono.



Localizzazione e inquadramento in relazione ai siti Rete Natura 2000 e alla Rete Ecologica Regionale

Il territorio del Comune di Biassono è compreso nel Parco Regionale della Valle del Lambro all'interno del quale sono presenti i seguenti siti della Rete Natura 2000: la Zona Speciale di Conservazione ZSC IT205003 "Valle del Rio Pegorino" e la Zona Speciale di Conservazione ZSC IT205004 "Valle del Rio Cantalupo".

La ZSC "Valle del Rio Pegorino" è localizzata sul territorio comunale di Besana Brianza, Triuggio, Correzzana e Lesmo, mentre la ZSC "Valle del Rio Cantalupo" è invece localizzata sul territorio comunale di Sovico, Triuggio e le sue frazioni di Tregasio e Canonica. Collocate all'interno della Provincia di Monza e Brianza, entrambe le Zone Speciali di Conservazione risultano esterne al territorio comunale di Biassono e, dunque, all'area oggetto del permesso di costruire in deroga, dalla quale distano "rispettivamente 3.490 metri e 3.000 metri" (Studio di incidenza ambientale, pag. 25).

Analogamente l'ambito di intervento non risulta compreso negli elementi costituenti la Rete Ecologica Regionale presenti, invece, nel territorio di Biassono e in parte coincidenti con elementi di primo livello compresi nel Parco regionale, e con il corridoio regionale primario ad alta antropizzazione che si estende ai margini dell'asta fluviale del Lambro.

Lo Studio di incidenza riscontra, inoltre, "in un'indagine più ampia, (...) la presenza nel territorio di Macherio di un corridoio regionale primario a bassa/moderata antropizzazione a circa 1.090 metri a nord-ovest" (pag. 66), mentre "nell'intorno la RER individua quali elementi di tutela il Parco Regionale della Valle del Lambro (comprendente anche il Parco Naturale della Valle del Lambro) nel territorio di Biassono, a 1.600 metri a sud-est dell'ambito di intervento, e il PLIS GruBria nel territorio di Lissone, direttamente confinante con l'ambito Caspani" (pag. 67).

Proprio il Parco Regionale pone le due ZSC "in stretta connessione con il territorio comunale di Biassono" (Studio di incidenza ambientale, pag. 25). Condizione che, nell'ambito del parere reso in merito allo studio per la Valutazione d'Incidenza della variante del PGT del Comune di Biassono (MB), ha condotto il Parco Regionale della Valle del Lambro, in qualità di Ente gestore delle ZSC, ad accertare "che alcuni ambiti di trasformazione interessano aree contermini o rilevanti per le connessioni ecologiche delle ZSC", prescrivendo che "tutti gli ambiti e gli interventi sopra descritti dovranno in fase autorizzativa essere preventivamente sottoposti a Valutazione di Incidenza".

Tra gli ambiti da sottoporre a Valutazione di Incidenza, nel proprio parere il Parco ha identificato l'area oggetto di intervento, coincidente con parte dell'ambito AT01/D-S della Variante PGT, in quanto "ambito a destinazione mista produttiva e servizi, ricadente nel corridoio trasversale della rete verde, che permette la connessione con l'elemento di primo livello della RER costituito dal Parco



Regionale della Valle del Lambro, nonché individuato Ambito di Interesse Provinciale” (nota prot. prov. n. 32481 del 06/07/2023).

La Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA) è da riferire quindi all’area di influenza dell’intervento oggetto del permesso di costruire in deroga rispetto alle Zone Speciali di Conservazione e, soprattutto, alle connessioni ecologiche con l’elemento di primo livello della RER costituito dal Parco Regionale della Valle del Lambro e con le ZSC in esso comprese.

Occorre osservare che, nell’ambito del contributo reso da Provincia MB ai fini della verifica di assoggettabilità a VAS, in ordine al quadro di coerenza e alla verifica dei possibili effetti sull’ambiente si è osservato che il Rapporto Preliminare affronta anche il tema della Valutazione di Incidenza rispetto ai siti della Rete Natura 2000 e agli elementi della stessa Rete Ecologica Regionale. A tal fine è stato inoltre redatto specifico Studio di incidenza ambientale riferito alla realizzazione del nuovo insediamento industriale a Biassono.

Riferimenti normativi

Ai sensi della vigente normativa in materia - con particolare riguardo alla Direttiva Habitat (Direttiva 92/43/CEE) del 21 maggio 1992, al DPR n. 120 del 12 marzo 2003, art. 6 e alle D.G.R. 29/03/2021, n. IX/4488 e 16/11/2022 - n. XI/5523 - tutti i piani o progetti che possono avere incidenze significative sui siti della Rete Natura 2000, nonché i progetti o le previsioni che, pur sviluppandosi all’esterno, possono comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati nel sito, sono sottoposti a Valutazione di Incidenza (VINCA) o a Screening di Incidenza, in relazione a parametri specifici.

L’art. 25-bis, comma 5 b) della L.R. 30/11/1983 n. 86 introdotto dall’art. 6, comma 1, lett. k) della L.R. 4/8/ 2011, n. 12, ha stabilito che le Province “effettuano la valutazione di incidenza dei piani attuativi relativi ai piani di governo del territorio non già assoggettati a valutazione di incidenza, nonché degli altri piani di livello comunale i cui interventi non siano già previsti nei piani di governo del territorio, che interessano aree comprese e contermini a SIC, ZSC e ZPS”; secondo il combinato disposto tra l’art. 25-bis comma 5 b) e l’art. 25-bis comma 5 a) della suddetta L.R. 86/83, la valutazione di incidenza deve essere assunta anteriormente all’adozione del piano.

Tale valutazione viene effettuata sulla base, in particolare, dei seguenti riferimenti normativi:

- Direttiva Comunitaria 79/409/CEE del 2/04/1979 (c.d. Direttiva “Uccelli”) “Concernente la conservazione degli uccelli selvatici” e suo aggiornamento 2009/147/CE del 30/11/2009;



- Direttiva Comunitaria 92/43/CEE del 21/05/1992 (c.d. Direttiva “Habitat”) “relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche”;
- DPR 8/09/1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”;
- DPR 12/3/2003, n. 120 “Regolamento recante modifiche e integrazioni al Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”;
- Linee Guida nazionali per la Valutazione di incidenza (VIncA) pubblicate sulla GURI – S.G. n. 303 del 28/12/2019;
- DGR 8/8515 del 26/11/2008 “Rete ecologica regionale e programmazione territoriale degli Enti locali”;
- DGR 8/10962 del 30/12/2009 “rete ecologica regionale: approvazione degli elaborati finali, comprensivi del settore Alpi e Prealpi”;
- DGR 29/03/2021, n. IX/4488 “Armonizzazione e semplificazione dei procedimenti relativi all’applicazione della valutazione di incidenza per il recepimento delle Linee guida nazionali oggetto dell’Intesa sancita il 28/11/2019 tra il governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano”;
- DGR 16/11/2022 - n. XI/5523 “Aggiornamento delle disposizioni di cui alla d.g.r. 29 marzo 2021 - n. XI/4488 «Armonizzazione e semplificazione dei procedimenti relativi all’applicazione della valutazione di incidenza per il recepimento delle linee guida nazionali oggetto dell’intesa sancita il 28 novembre 2019 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano».

Si evidenzia che, ai sensi della normativa sopra richiamata, l’approvazione dei Piani è condizionata all’esito positivo della Valutazione di Incidenza o dello Screening di Incidenza; ne deriva, pertanto, che la Valutazione di Incidenza/Screening e le sue eventuali prescrizioni risultano vincolanti, pena la nullità dell’atto.

VALUTAZIONE DI INCIDENZA

Tipologia di piano/programma

Permesso di costruire “*in deroga agli strumenti di pianificazione comunale*” di cui all’art. 25, comma 8-septies, della L.R. 12/2005, per intervento di delocalizzazione attività produttiva con sede in Macherio nel Comune di Biassono.

Area di attuazione



L'intervento di delocalizzazione dell'attività produttiva riguarda un ambito "situato all'estremità ovest di Biassono a ridosso di Lissone a ovest e Macherio a nord". "Attualmente si presenta come un'area verde libera recintata. Confina a nord con la zona residenziale di Macherio, a est con il cimitero di Biassono oltre il quale si trova la zona industriale, a sud con una zona verde/agricola caratterizzata dalla presenza del Bosco Urbano e a ovest con lo stabilimento produttivo CLEAF in Comune di Lissone e di proprietà Caspani" (Studio di incidenza, pag. 19).

Contenuti dello Studio di incidenza e valutazione istruttoria

Lo Studio di incidenza contiene le informazioni relative alla localizzazione e alle caratteristiche delle Zone Speciali di Conservazione ZSC IT205003 "Valle del Rio Pegorino" e ZSC IT205004 "Valle del Rio Cantalupo", oltre all'individuazione degli elementi della Rete Ecologica Regionale e della Rete Ecologica Provinciale.

Come già rilevato, il permesso di costruire in deroga non riguarda direttamente i Siti della Rete Natura 2000 ma riguarda interventi per la realizzazione di un insediamento produttivo in un ambito "ricadente nel corridoio trasversale della rete verde, che permette la connessione con l'elemento di primo livello della RER costituito dal Parco Regionale della Valle del Lambro, nonché individuato Ambito di Interesse Provinciale" (Parco Regionale della Valle Lambro, nota prot. prov. n. 32481 del 06/07/2023).

Sul fronte dell'analisi e dell'individuazione delle incidenze, premesso che "la realizzazione dell'intervento proposto dall'azienda Caspani S.r.l., così come ogni attività antropica, interagirà con l'ambiente circostante", lo Studio sottolinea che, "valutati gli effetti in relazione alle aree protette presenti nell'intorno dell'area di intervento, attraverso la sovrapposizione delle informazioni progettuali con i dati raccolti", "per ciascun habitat e specie elencati nei Formulari standard dei siti protetti di Rete Natura 2000, si può concludere in maniera oggettiva che non si stimano effetti diretti o indiretti né si prevedono perdite e deterioramenti di superficie di habitat o perturbazione di specie".

Con riferimento alla valutazione del livello di significatività delle incidenze, lo Studio richiama quanto riportato nell'ambito dello Studio di incidenza inerente la Variante al PGT di Biassono, ovvero che "l'ambito di trasformazione AT01 (che comprende l'area di intervento) è esterno al perimetro del Parco regionale della Valle del Lambro, si trova all'interno della 3^a fascia di incidenza (compresa tra il tracciato attuale della SP 6 e il confine ovest del territorio comunale) e a una distanza compresa tra i 1.500 metri e i 3.000 metri dalle due ZSC, "per cui l'incidenza di sue eventuali interferenze viene valutata potenzialmente di valore basso" (Figura 23). Lo Studio conclude affermando che "La VINCA [...] risulta POSITIVA IN GENERALE ED IN PARTICOLARE anche per gli interventi AT01 [...] in quanto non generano frammentazione di habitat né per quanto noto perdita



di specie di interesse conservazionistico e nemmeno perturbazione alle specie dei Siti Rete Natura 2000 o diminuzione della densità di popolazione” (pag. 76).

Nel merito lo Studio di incidenza relativo al permesso di costruire in deroga conclude evidenziando *“come il progetto proposto non attenda effetti su habitat e specie segnalati nei siti della Rete Natura 2000 ZSC IT2050003 Valle del Rio Pegorino e IT2050004 Valle del Rio Cantalupo e sugli elementi delle reti ecologiche e delle aree di valenza ambientale, non ne pregiudichi l’integrità e non interferisca con gli obiettivi e le misure di conservazione sito-specifiche” (pag. 77).*

Riguardo alle potenziali incidenze ed interferenze che possono avere rilievo sugli elementi di connessione ecologica e, in misura significativamente trascurabile, sulle aree di influenza delle Zone Speciali di Conservazione, occorre innanzitutto osservare che l’ambito di intervento è collocato nella porzione occidentale del territorio comunale e quindi alla massima distanza dalla ZSC “Valle del Rio Pegorino” e dalla ZSC “Valle del Rio Cantalupo”, e ugualmente estraneo anche agli elementi della Rete Ecologica Regionale.

Ciò nonostante, va evidenziato come lo stesso ambito, compreso all’interno di un Ambito di Interesse Provinciale (AIP) assoggettato alla procedura dell’Intesa Istituzionale Comune-Provincia sottoscritta nel 2023 ai sensi dell’art.5bis, comma 6 delle Norme del PTCP, costituisca un potenziale corridoio di connessione con il sistema degli ambiti agricoli del comune di Lissone compresi nel PLIS GruBria, sebbene lo stesso possa risultare frammentato dalla barriera infrastrutturale coincidente con il tracciato della TRMI 10, opera connessa alla realizzazione del Sistema Viabilistico Pedemontano Lombardo.

Al riguardo si osserva, peraltro, che proprio in un’ottica di continuità ecologica della rete e di mitigazione ambientale degli impatti potenziali il progetto preveda la realizzazione di specifiche opere a verde, consistenti in filari alberati per una profondità pari a 10 metri lungo il lato nord e di fasce verdi alberate a ridosso del nuovo tracciato della TRMI 10 previsto a margine dell’intervento insediativo. Le fasce verdi di mitigazione, previste in coerenza con l’intesa sottoscritta, possono costituire, in questa direzione, un importante anello di congiunzione tra i residuali spazi rurali e periurbani compresi in Rete Verde.

Come evidenziato nel parere reso da Provincia di Monza e Brianza nell’ambito della verifica di assoggettabilità a VAS, si ritiene necessario un rafforzamento della già prevista dotazione arborea ed arbustiva all’interno delle aree all’uopo interessate, affinché le fasce verdi di mitigazione agiscano non solo quale *“vera e propria barriera filtrante”*, in grado di funzionare *“sia come schermo e protezione visuale sia per gli inquinanti generati”* (RP, pag. 105), ma anche in termini di deframmentazione e di mantenimento di varchi di connessione attivi e di *“inserimento ecosistemico di insediamenti”*, dando così seguito ai *“Criteri specifici per la realizzazione delle reti ecologiche”* definiti da Regione Lombardia con riguardo alle *“opportunità legate all’inserimento nel sistema di unità ecosistemiche*



polivalenti (EP)". A questo proposito si ritiene opportuno che nella proposta progettuale trovino adeguata attuazione le seguenti unità ecosistemiche polivalenti (EP) indicate dai criteri regionali:

"EP1: le superfici impermeabilizzate di strade e piazzali possono in molti casi essere ridotte e sostituite da unità prative (EP1a) ed arboreo arbustive (EP1b) a basse necessità di manutenzione rispetto al verde ornamentale intensivo, ma capaci di sostenere biodiversità;

EP2: fasce arboreo-arbustive perimetrali possono svolgere un ruolo molteplice di tipo ornamentale, naturalistico, di produzione primaria di biomasse; opportunamente realizzate, potranno costituire soluzioni di protezione esterna equivalenti a recinzioni tradizionali ai fini della sicurezza, ma permeabili alla fauna minore".

In ordine alle opere di mitigazione ambientale più sopra richiamate, si evidenzia infine come lo Studio di incidenza richiami alcune misure da mettere in atto nella fase di cantiere e nella fase di esercizio, funzionali a minimizzare gli effetti derivanti dalla realizzazione dell'intervento di delocalizzazione dell'attività produttiva che, sebbene non risultino incidenze in termini di *"perdite e deterioramenti di superficie di habitat o perturbazione di specie"*, *"così come ogni attività antropica, interagirà con l'ambiente circostante"*, determinando alterazione delle matrici ambientali e degli equilibri finora consolidati.

Con il Parco Regionale della Valle del Lambro ha espresso il proprio parere di competenza in merito alla Valutazione di incidenza della richiesta di permesso di costruire in deroga per la delocalizzazione di attività produttiva con sede in Macherio nel comune di Biassono.

Parere dell'Ente Gestore Siti Rete Natura 2000

Il Parco Regionale della Valle del Lambro, in qualità di Ente gestore delle ZSC "Valle del Rio Pegorino" e "Valle del Rio Cantalupo", con nota prot. prov. n. 54109 del 28/10/2024 esprime *"ai sensi della D.g.r. n. 4488 del 2021 e successive modificazioni, Valutazione d'Incidenza favorevole, ovvero assenza di effetti negativi sull'integrità delle ZSC IT2050003 "Valle del Rio Pegorino" e la ZSC IT2050004 "Valle del Rio Cantalupo" relativa all'intervento edilizio di delocalizzazione di attività produttiva in Comune di Biassono (MB) dalla società Caspani srl con le seguenti prescrizioni:*

- 1. l'area per il mantenimento della continuità ecologica posta a ovest del nuovo corpo di fabbrica dovrà essere esterna alle recinzioni previste al fine di garantire la funzione connettività ecologica dell'area verde"*.

Conclusioni

La valutazione di incidenza è tesa a verificare preventivamente che dalla realizzazione del nuovo insediamento produttivo della società Caspani srl, oggetto della richiesta di permesso di costruire in deroga ai sensi dell'art. 25 comma 8-



septies della L.R. 12/2005, non derivi compromissione ai siti della Rete Natura 2000 e alle connessioni ecologiche tra le Zone Speciali di Conservazione “Valle del Rio Pegorino” e “Valle del Rio Cantalupo”, gli elementi della Rete Ecologica Regionale e il sistema delle aree protette che interessano il territorio.

Le informazioni contenute nello Studio di incidenza sono da ritenere adeguate a fornire la comprensione delle interferenze della proposta progettuale con i siti Natura 2000, che risultano interamente esterni ai confini comunali, e con gli elementi della Rete Ecologica Regionale.

In considerazione di quanto evidenziato, richiamata la valutazione positiva dello Studio di Incidenza redatto dal proponente e quanto espresso nel parere favorevole del Parco Regionale della Valle del Lambro, si ritiene che la realizzazione dell'intervento edilizio di delocalizzazione dell'attività produttiva all'interno del Comune di Biassono non possa generare incidenze significative dirette, indirette e/o cumulative sull'integrità dei Siti della Rete Natura 2000 in relazione agli obiettivi specifici di conservazione di habitat e specie. Va osservato, altresì, che l'intervento oggetto del permesso di costruire in deroga non costituisce, altresì, interferenza con gli elementi della Rete Ecologica Regionale e della Rete Ecologica Provinciale, funzionali alla connettività dei siti appartenenti alla Rete Natura 2000.

Si propone, pertanto, di esprimere **parere positivo di Valutazione d'Incidenza subordinato al recepimento delle seguenti prescrizioni:**

- l'area per il mantenimento della continuità ecologica posta a ovest del nuovo corpo di fabbrica dovrà essere esterna alle recinzioni previste al fine di garantire la funzione connettività ecologica dell'area verde;
- in fase attuativa degli interventi siano adottate misure di mitigazione e di compensazione ambientale, finalizzate a generare opportunità di connessione ecologica, assumendo a riferimento quanto definito in materia di unità ecosistemiche polivalenti nell'ambito della Rete Ecologica Regionale (DGR 8515/2008 e DGR 10962/2009) e dalle Condizioni d'obbligo di cui all'Allegato D alla DGR 4488/2021 e s.m.i..

Istruttoria:

Arch. Laura Ferrari

Servizio Parchi, Paesaggio e Sistemi Verdi